



CITTÀ DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

**3° SETTORE SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE INSTALLAZIONI DI IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIONE

INDICE

PREMESSA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 - DEFINIZIONI

TITOLO II - PROCEDURE AUTORIZZATORIE

- ART. 4 - PROCEDURE AUTORIZZATORIE E ITER ISTRUTTORIO
- ART. 5 - PARERE DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA
- ART. 6 - MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO
- ART. 7 - DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA

TITOLO III - CRITERI DI LOCALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

- ART. 8 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
- ART. 9 - PRESCRIZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
- ART. 10 - OBIETTIVI DI QUALITÀ

TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

- ART. 11 - CATASTO DELLE SORGENTI ELETTROMAGNETICHE
- ART. 12 - PIANO DI INSTALLAZIONE COMUNALE (PIC)

TITOLO V - MISURE DI CAUTELA, PROTEZIONE E INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE

- ART. 13 - MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE
- ART. 14 - RISANAMENTI
- ART. 15 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI

- ART. 16 - MONITORAGGIO
- ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO
- ART. 18 - SANZIONI

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE
- ART. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

PREMESSA

Le recenti norme nazionali e regionali in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, indotti da installazioni di impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisione, hanno la finalità, secondo quanto disposto dall'art.1 della Legge 36/2001, di:

- a. Assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'art.32 della Costituzione, che tutela la salute, come fondamentale diritto dell'individuo, e l'interesse della collettività;
- b. Promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174, par.2, del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea;
- c. Assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

La Regione Puglia, alla quale la legge statale 36/2001 attribuisce ai sensi dell'art.8, comma 1 e comma 2, tra le altre funzioni, il compito di disciplinare l'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, attenendosi ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio, ha emanato la Legge Regionale n. 5 dell' 8 marzo 2002 e il Regolamento n. 14 del 14/09/2006.

Il Comune intende, pertanto, adottare, nell'ambito dei principi sopra citati, un Regolamento per assicurare il corretto insediamento degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (art. 8 comma 6 L.36/2001), secondo i seguenti criteri:

- a. Principio di precauzione: laddove sia incerta l'esistenza o l'entità dei rischi per la salute umana, si adottano misure di protezione senza dover aspettare che venga accertata la realtà o la gravità di tali rischi, in funzione dei livelli di protezione scelti, non discriminatorie, coerenti con altri provvedimenti già presi, basate su un esame dei potenziali benefici e costi di azioni fatte o mancate, di natura provvisoria;
- b. Principio di giustificazione: ogni esposizione deve essere giustificata dal beneficio che ci si promette di ricavarne; deve essere evitata ogni esposizione non necessaria;
- c. Principio di ottimizzazione: le esposizioni vanno mantenute tanto più basse quanto tecnologicamente possibile e devono essere mantenute al livello ragionevolmente più basso possibile, attraverso una scelta ottimale del sito dove insediare l'impianto, che comporta una valutazione comparata del fondo elettromagnetico e una ricerca della disponibilità delle aree, alla quale può concorrere la partecipazione dei cittadini;
- d. Dirette modalità di controllo: il Comune ritiene di localizzare gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni prevalentemente all'interno di aree di proprietà comunale o pubblica, perché detta localizzazione consente di prevedere forme dirette di convenzione tra il Comune ed i gestori degli impianti per attuare modalità di controllo delle emissioni potenzialmente inquinanti;
- e. Il Comune programma la localizzazione degli impianti in modo da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività senza arrecare eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, architettonico e monumentale, promuovendo altresì forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati all'installazione di impianti, incentivando iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni con l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Dovrà essere tenuta in particolare considerazione l'incidenza degli impianti su:

- i. aree di particolare intensità abitativa;
 - ii. asili, scuole, ospedali o case di cura, e residenze per anziani;
 - iii. edifici di interesse storico ed artistico e altri monumenti o zone di interesse paesaggistico o ambientale;
- f. Il Comune assicura, durante le singole fasi del procedimento, la partecipazione dei Comitati e delle associazioni dei cittadini appositamente sorti, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e dalla Legge 36/2001, in quanto portatori degli interessi collettivi dei cittadini rappresentati, fatto salvo l'obbligo di riservatezza sui dati dei piani industriali dei gestori.
- g. Il Comune può, per le "aree sensibili" definite dall'art. 3, comma 1, lettera *m* della legge della Regione Puglia, "prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in considerazione della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi a elevata densità d'uso, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale" (cfr. LR Puglia n. 5/2002 e Sentenza n. 307/2003 Corte Costituzionale, punto 19), mediante la discussione in contraddittorio con i gestori delle localizzazioni alternative proponendo parità di partecipazione agli stessi.
- h. Ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 241/90, il Comune garantisce l'informazione e la partecipazione dei gestori interessati presenti sul territorio comunale all'avvio del procedimento formativo del presente regolamento.

TITOL● I - Disposizioni Generali

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per telecomunicazioni e la radiotelevisione, la loro pianificazione, le procedure di autorizzazione, le modalità di installazione e le misure di tutela e controllo.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai sistemi fissi e mobili della telefonia mobile e della telecomunicazione, così come definiti dall'art. 3 della Legge 36/2001.

I limiti di riferimento per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio di sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi disciplinati dal presente regolamento sono quelli fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (in G.U. n. 199 del 28/08/2003) nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz.

Vengono perciò regolamentati gli impianti fissi e mobili per telefonia mobile (stazioni radio base), quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi.

Le frequenze sopra indicate sono da intendersi automaticamente variate in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti.

Sono esclusi dagli adempimenti previsti dal presente regolamento:

- gli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966 n.1214, ad eccezione dell'obbligo di comunicazione all'Amministrazione Comunale dell'avvenuta installazione, modifica o dismissione dell'impianto, completa di dati sulla sua localizzazione (anche su mappa), della tipologia di impianto e potenza massima erogata, nonché di copia dell'avvenuta comunicazione inviata al Ministero competente ai sensi del DPR su citato, entro 30 gg. da quest'ultima comunicazione.
- gli apparati delle Forze armate, delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici;

- gli apparati utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche.

In ogni caso gli impianti e le apparecchiature esclusi devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.


Art. 3 (Definizioni)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le definizioni contenute nella Legge n. 36/2001 e della L.R. Puglia n.5/2002:

- a) legge quadro: legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- b) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto di origine artificiale;
- c) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1;
- d) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- e) obiettivi di qualità sono:
- 1) I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione secondo le competenze definite dall'articolo 4;
 - 2) I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge quadro, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, fatta eccezione dell'esposizione per scopi diagnostici o terapeutici;
- h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- j) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- k) aree sensibili: aree per le quali le amministrazioni Comunali, su regolamentazione regionale, possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in considerazione della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture c/o servizi a elevata intensità d'uso, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

Alle precedenti si aggiungono, inoltre, le seguenti definizioni:

- l) area di classe I: aree del territorio comunale caratterizzate da densità di popolazione alta, ossia con popolazione residente superiore al valore corrispondente al 76° percentile ricavabile dalla successione dei dati statistici disponibili ;
- m) area di classe II: aree del territorio comunale caratterizzate da densità di popolazione media, ossia con popolazione residente compresa tra i valori corrispondenti al 51° e 75° percentile ricavabile dalla successione dei dati statistici disponibili ;
- n) area di classe III: aree del territorio comunale caratterizzate da densità di popolazione bassa, ossia con popolazione residente compresa tra i valori corrispondenti al 26° e 50° percentile ricavabile dalla successione dei dati statistici disponibili ;
- o) area di classe IV: aree del territorio comunale caratterizzate da densità di popolazione molto bassa, ossia con popolazione residente inferiore al valore corrispondente al 25° percentile ricavabile dalla successione dei dati statistici disponibili ;



TITOLO II – Procedure Autorizzatorie

Art. 4

(Procedure autorizzatorie e Iter istruttorio)

Le installazioni, le modifiche e gli adeguamenti degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi dovranno, per l'acquisizione dei titoli abilitativi previsti per legge, (DPR 380 art.16 c.7) seguire le procedure previste dagli articoli 87 (procedimenti autorizzativi), 88 (opere civili), e 89 (co-ubicazione condivisione) del D. L. n. 259 del 1 agosto 2003, dei suoi allegati e della legge della Regione Puglia n. 5 del 8 marzo 2002 art. 8 (autorizzazioni) e art. 9 (parere preventivo). Relativamente alla presentazione delle istanze si dovrà far ricorso alla modulistica in distribuzione presso il III Settore (Edilizia ed Urbanistica) e, per gli interventi di scavo su strada pubblica, presso il VII Settore (LL.PP., manutenzione e servizi). In particolare per le opere di installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione sul lastrico solare o in altre parti di edificio esistente, , prevedenti opere edilizie nonché la installazione di vani tecnici che, comunque, agiscono quali nuovi carichi delle strutture, dovrà essere prevista una D.I.A. ex art. 22 del DPR 380/2001. Gli immobili oggetto di installazione dovranno essere, comunque, in regola rispetto alle normative edilizio-urbanistiche vigenti, nonché in possesso di agibilità o abitabilità.

I gestori unitamente alle istanze dovranno produrre documentazione comprovante l'assenso all'intervento del proprietario o del condominio. I proprietari degli immobili sui quali i gestori della telefonia mobile intendono installare qualsiasi tipologia di impianto sono obbligati a comunicare all'Amministrazione Comunale, ottenuto l'unanime consenso dei condomini, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla conclusione dello stipulando contratto di locazione, l'intenzione di concedere l'uso e il godimento del proprio immobile per la suddetta installazione. In caso di omessa o mendace comunicazione l'Amministrazione Comunale, verificata l'irregolarità e/o l'illegittimità dell'installazione, adotta i provvedimenti sanzionatori, anche in via cautelare, idonei a inibire il funzionamento dell'impianto installato o in corso di installazione, come previsti dalla L.R. n. 05/02 nonché dall'art. 15 L. n. 36/01.

Gli impianti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento saranno oggetto di verifiche di conformità alle norme vigenti (relativamente a dati di emissione e localizzazione) e di eventuale risanamento, in ottemperanza alle disposizioni Regionali e Nazionali emanate o emanande, salvaguardando, altresì, gli indirizzi in materia espressi dalla Commissione Competente e dal Consiglio Comunale. In caso di inadeguatezza dell'impianto esistente al rispetto degli obiettivi di qualità, così come individuati nel presente Regolamento, i gestori sono obbligati a provvedere al risanamento degli

impianti giusto quanto disposto e disciplinato dal Regolamento Regionale n. 14 del 14 settembre 2006 lettera D2, al quale si fa espresso e integrale rinvio.

La dismissione di impianti esistenti incompatibili con la disciplina dettata dal presente regolamento e l'eventuale trasferimento in altro sito idoneo deve avvenire entro sei mesi dall'approvazione dello stesso, con eventuale proroga rilasciata a discrezione dell'Amministrazione Comunale per altri sei mesi, su motivata richiesta, presentata dal gestore, almeno 30 gg prima della scadenza.

E' comunque fatto obbligo alle compagnie installatrici, in solido con i titolari dell'immobile su cui è installato l'impianto, in caso di qualsiasi intervento ordinario e/o straordinario, di dare preventiva comunicazione al Comune indicando il giorno di inizio e di fine dei lavori. Chiunque fosse inosservante all'obbligo della suddetta comunicazione, incorrerà nelle sanzioni previste dalla L.R. n. 05/02 nonché dall'art. 15 L. n. 36/01.

Art. 5

(Parere dell'amministrazione sanitaria)

A norma del precedente art. 4, il rilascio del titolo edilizio o il perfezionamento della DIA sono subordinati alla acquisizione del parere preventivo favorevole richiesto dal responsabile del procedimento ed espresso dall'ARPA nei modi e nei termini previsti dal Regolamento Regionale n. 14 del 14/09/2006.

Le spese per l'acquisizione del prescritto parere sono da intendersi a carico della Società richiedente il titolo edilizio o la DIA.

Contestualmente alla richiesta di parere preventivo, il gestore provvede a pubblicare detta richiesta sull'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale. Tali forme di pubblicità non hanno luogo ove l'impianto richiesto sia presente nel "Piano di Installazione Comunale" o nel "Piano annuale di installazione" di cui all'art. 7 L.R. n. 5/2002 e s. m. i..

Art. 6

(Messa in esercizio dell'impianto)

Al termine dei lavori di installazione dell'impianto, il soggetto titolare del titolo edilizio o della DIA presenta al Comune apposita comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (in G.U. n. 199 del 28/08/2003), ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.

In caso di mancata messa in esercizio dell'impianto entro un anno dalla ultimazione dei lavori, l'autorizzazione si intenderà decaduta.

Art. 7

(Documentazione elettronica)

1. La documentazione cartacea relativa al progetto, nonché agli atti di collaudo, aggiornata con le eventuali varianti in corso d'opera, dovrà essere accompagnata da quella su base informatica, trattata con programmi compatibili con il sistema operativo utilizzato dal Comune.
2. La documentazione elettronica relativa agli elaborati con relativi calcoli, la panoramica del sito, eventuali immagini in movimento, ecc, dovrà essere sempre fornita con programmi compatibili con i sistemi in dotazione all'Amministrazione concedente. I dati relativi alle caratteristiche dell'impianto dovranno essere forniti secondo il formato standard predisposto dalla APAT (Agenzia per La

Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici) per la formazione del catasto informatizzato delle sorgenti elettromagnetiche.

TITOLO III – Criteri di localizzazione e installazione di impianti

Art. 8

(Criteri per la localizzazione degli impianti)

1. I criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti, sono i seguenti:
 - a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - c) Altre aree, solo se tutte le precedenti localizzazioni risultano non idonee.
2. Gli impianti radio-televisivi devono essere installati al di fuori del territorio urbanizzato.
3. Gli impianti devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale. Qualora si esauriscano le aree pubbliche disponibili, l'Amministrazione Comunale potrà prendere in considerazione altre localizzazioni su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati purché rispondenti ai medesimi criteri del presente regolamento.
4. Al fine di ridurre i livelli di campo elettromagnetico nelle aree di classe I e classe II è auspicabile che gli impianti per la telefonia mobile adottino tecnologia basata su microcelle, UMTS, o altre tecnologie già esistenti o future ad ancora più basso impatto ambientale, optando, ove ne ricorrano le condizioni, per una rete unica su suolo pubblico, ovvero, nelle more della realizzazione della rete unica, al sistema multigestore. A tale fine, l'Amministrazione Comunale, per favorire un minore inquinamento renderà disponibili nuovi siti pubblici o di proprietà comunale, anche ai gestori di impianti già esistenti, senza la richiesta di canoni di locazione.
5. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura (co-siting).
6. Nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare sempre nel rispetto del principio di minimizzazione previsto sia dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (in G.U. n. 199 del 28/08/2003) che dalla Legge quadro n.36 del 22 febbraio 2001 e normativa successiva.

Art. 9

(Prescrizioni all'installazione degli impianti)

1. Nelle aree di classe I e classe II i nuovi singoli impianti con sorgenti di campo con potenza superiore a 20W, dovranno essere realizzati nel massimo rispetto dell'ambiente e salute della popolazione interessata.
2. L'installazione di antenne non è consentita in facciata degli edifici ricadenti nelle aree di classe I e classe II.
3. L'inserimento delle antenne dovrà essere fatto adottando soluzioni architettoniche suscettibili di non introdurre elementi di disturbo al paesaggio in cui sono ospitati.

4. Al fine di limitare il numero degli impianti sul territorio comunale e di conseguenza l'impatto ambientale degli stessi, deve essere ottimizzato l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti e le misure atte alla limitazione degli accessi anche riducendo il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura radio delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente, statale e regionale.
5. Al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni degli impianti che utilizzino pali o tralicci esistenti o le installazioni che consentano ad uno stesso supporto, più funzioni, quali ad esempio l'illuminazione pubblica e la telefonia cellulare (microcelle).
6. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
7. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture al servizio della postazione;
 - evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;
 - integrare la nuova installazione con interventi di miglioramento mediante l'inserimento di schermi naturali costituiti da alberature e piantumazioni ai fini di un corretto inserimento ambientale e morfologico.
8. Nel caso di edificazione di nuove strutture pubbliche comprese tra quelle considerate "aree sensibili" (scuole, asili, ospedali, ecc) in prossimità di impianti esistenti, questi ultimi dovranno essere delocalizzati.
9. In sede di istruttoria riferita agli impianti di nuova installazione e in sede di riduzione a conformità degli impianti già installati in prossimità di aree sensibili, l'Amministrazione Comunale vigila sull'effettivo rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalla legislazione regionale, imponendo l'osservanza del limite di valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m e della distanza di m. 300 dalle aree sensibili. A tal fine l'Amministrazione Comunale prescrive le soluzioni tecniche, che caso per caso, siano idonee a garantire l'adeguamento ai detti obiettivi di qualità, adottando, in mancanza, i provvedimenti sanzionatori, anche in via cautelare, idonei ad inibire il funzionamento dell'impianto installato o in caso di installazione.
10. Ai fini di una più facile e certa individuazione degli impianti si pone l'obbligo ai gestori e agli installatori di apporre esternamente all'edificio in cui è presente il nuovo ripetitore, una targa riportante i dati dell'impianto stesso.

Art. 10

(Obiettivi di Qualità)

Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici l'azienda titolare dell'impianto e il gestore devono adottare tutte le cautele necessarie a mantenere aggiornati gli impianti in relazione alle più avanzate tecnologie e criteri utili a questo scopo, così come specificatamente richiamati nel punto B "Obiettivi di qualità" del Regolamento Regionale 14 Settembre 2006 n. 14. In particolare: l'insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 del D.Lgs. 285/1992. Pertanto il gestore sarà obbligato a delocalizzare l'eventuale impianto nel caso in cui, per ampliamento del perimetro cittadino, si realizzino nuovi insediamenti abitativi o sensibili.

TITOLO IV - Programmazione delle installazioni

Art. 11

(Catasto delle sorgenti elettromagnetiche)

1. Ai fini di cui all'art. 11 della L.R. Puglia n. 5/2002, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna il Catasto comunale degli impianti sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti e di verifiche d'ufficio.

Ai fini della formazione e della gestione del catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere al Comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico, contenente la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali, pena le sanzioni amministrative come previste dalla L.R. n. 05/02 nonché dall'art. 15 L. n. 36/01.

2.

3. Ai fini dell'aggiornamento del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi, nonché la loro chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori a sei mesi. Per le variazioni relative alle caratteristiche tecniche degli impianti, i gestori sono tenuti alla comunicazione preventiva nel formato cartaceo e informatico.

4. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.R. Puglia n. 5/2002.

5. L'Amministrazione Comunale mantiene il catasto su citato integrato nel proprio Sistema Informativo Territoriale (SIT) georeferenziato su cartografia aggiornata, completa di informazioni altimetriche relative al suolo e agli edifici. Nell'ambito del SIT saranno informatizzate e mantenute aggiornate tutte le altre informazioni necessarie ad una corretta pianificazione e controllo in materia di elettrosmog, in particolare:

- localizzazione di ospedali, case di cura e riposo, scuole ed asili nido di cui all'art. 10 comma 1 della L.R.;
- localizzazione di immobili di proprietà comunale disponibili per l'installazione/delocalizzazione degli impianti;
- piani stralcio annuali dei gestori di telefonia mobile;
- dati sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico derivati da campagne periodiche di monitoraggio e/o da centraline per il monitoraggio continuo;
- dati statistici sulla densità di popolazione riferiti alle sezioni di censimento;
- aree sensibili individuate secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera m della legge della Regione Puglia n. 5/2002, secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale 14/09/2006 n. 14;

Art. 12

(Piano di installazione comunale (PIC))

La programmazione delle installazioni è affidata alla stipula annuale di un protocollo d'intesa tra Giunta Comunale, Commissione Consigliare Permanente e gestori autorizzati, che si concretizza nella redazione di un Piano di Installazione Comunale (PIC). Per la redazione del PIC vengono accolte proposte, per essere esaminate, formulate da comitati cittadini regolarmente costituiti e già accreditatisi presso il Comune di Altamura.

Al PIC è affidato il compito di individuare e ottimizzare la localizzazione definitiva dei siti, contemperando le scelte operate dai gestori nei Piani stralcio con le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale col presente regolamento, concertando adeguati e razionali programmi di sviluppo della rete nel rispetto dei limiti di esposizione e dell'impatto sul paesaggio.

Inoltre ad esso spetta la individuazione ed adozione di interventi di delocalizzazione di impianti esistenti al fine di minimizzare l'impatto su aree sensibili e/o aree critiche dal punto di vista dei valori esistenti di campo elettromagnetico, individuando al contempo idonee localizzazioni alternative, nonché di qualsiasi altro tipo di intervento atto al miglioramento dell'ambiente.

Nell'ambito del PIC potrà essere programmata l'attivazione di una rete di monitoraggio fissa per il controllo continuo di aree critiche, aventi valori di campo prossimi ai limiti di attenzione.

A tal fine i gestori di telefonia mobile, entro il 31 marzo di ogni anno, sono tenuti a presentare piani annuali di installazione/modifica alla Regione e relativi piani stralcio al Comune e alla Provincia ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della L.R. n. 5 del 8 marzo 2002.

- i. Entro 30 gg. dal 01 aprile, l'Amministrazione Comunale dà inizio alla redazione del PIC che dovrà concludersi entro il 31 maggio dello stesso anno con l'approvazione del Consiglio Comunale. L'Amministrazione ai fini della redazione del PIC assicurerà la partecipazione dei Comitati e delle associazioni dei cittadini appositamente sorti, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e dalla Legge 36/2001, in quanto portatori degli interessi collettivi dei cittadini rappresentati.

Nel corso di questa concertazione:

- il Comune si impegna a:
 - mettere a disposizione dei gestori le informazioni su citate, in formato numerico, contenute all'interno del SIT, necessarie ad una corretta localizzazione degli impianti;
 - mettere a disposizione aree o immobili comunali idonei all'installazione degli impianti, laddove esistenti;
- i Gestori dovranno:
 - fornire la planimetria d'insieme di tutte le installazioni esistenti;
 - fornire le schede riportanti le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare.

Il piano viene redatto dal Comune con l'ausilio di strumenti in ambiente SIT che consentano:

- la valutazione della rispondenza delle nuove installazioni ai criteri e alle prescrizioni per la localizzazione degli impianti di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento;
- la valutazione di simulazioni preventive al computer del livello di campo elettromagnetico prodotto dalle nuove installazioni, alla luce del livello di fondo esistente;
- il calcolo della riduzione a conformità degli impianti in caso di superamento dei valori limite.

Entro il 31 maggio l'Amministrazione Comunale comunica all'Ente Regione le risultanze del suo PIC, se già completato o in caso contrario trasmette, comunque, tutti i dati in suo possesso efficaci per la valutazione, da parte della Giunta regionale, dei Piani annuali di installazione dei gestori.

TITOLO V - Misure di Cautela, Protezione e Informazione della Popolazione

Art. 13

(Misure di cautela e protezione della popolazione)

Tutte le installazioni (sia nuove sia esistenti, ivi comprese le modifiche di impianti esistenti) devono rispettare i limiti imposti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (in G.U. n. 199 del 28/08/2003).

Nell'intorno degli impianti non devono insistere aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussista tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili attraverso la specifica segnaletica di cui al D.Lgs. 493/96, sotto la responsabilità del titolare dell'impianto.

Art. 14

(Risanamenti)

Qualora i soggetti deputati alla vigilanza e controllo di cui all'art. 17 riscontrino il superamento dei limiti imposti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (in G.U. n. 199 del 28/08/2003), il Sindaco diffida per iscritto il titolare dell'impianto o i titolari degli impianti, che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, alla attuazione degli interventi di risanamento e, nel caso di concorso di più impianti, alla riduzione a conformità realizzata sulla base di quanto previsto dall'Allegato C del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (in G.U. n. 199 del 28/08/2003), pena sanzioni amministrative previste per Legge.

I titolari degli impianti, entro e non oltre il termine di giorni quindici dall'invito sindacale, presentano al Comune e all'ARPA una proposta con i tempi e le modalità per il risanamento dell'impianto/i. In caso di inerzia dei titolari, protratta per 90 giorni, adottare gli interventi di risanamento e riduzione a conformità imposti nella diffida, l'Amministrazione Comunale procede all'esecuzione diretta degli stessi interventi ponendo l'aggravio delle relative spese a carico dei titolari degli impianti in solido con i proprietari privati degli immobili sui quali gli impianti medesimi risultano installati.

Gli oneri dell'attività tecnica e istruttoria svolta dall'ARPA, ai sensi del presente articolo, sono posti a carico del titolare/titolari dell'impianto/degli impianti.

Art. 15

(Partecipazione ed informazione)

La recente emanazione del Decreto Legislativo n. 195 del 19 agosto 2005 ha la finalità, secondo quanto previsto dall'art. 1, di:

- a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
- b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa (anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici) in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine in particolare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il Comune intende pertanto provvedere, nell'ambito dei principi sopra citati, a divulgare le informazioni in suo possesso in materia di campi elettromagnetici ed a promuovere campagne di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti e sulle misure adottate per tutelare la cittadinanza, nonché ad informare la cittadinanza stessa dei risultati dell'attività di cui agli artt. 11 (catasto), 12 (PIC) e 16 (monitoraggio) del presente regolamento, anche rendendo disponibili via internet i dati raccolti, entro il 30 giugno di ogni anno.